

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
354	Igiene pubblica	Non obbligatorietà di bollo CEE per i gelatai artigiani neppure per la vendita del prodotto ad altre ditte

Domanda: A seguito di contestazioni fatte da una ASL a gelatai artigiani perché vendevano il proprio prodotto non solo al consumatore finale ma anche ad altre ditte rivenditrici, essendo in possesso solo dell'autorizzazione sanitaria e non del bollo CEE, era stato posto il quesito al Dipartimento di Prev. della Regione , che così si è espresso:

Risposta: *“In base a quanto riportato, dove vengono peraltro indicate anche precisazioni emesse a livello ministeriale in data 26 settembre 2006, le disposizioni comunitarie di cui al Regolamento CE 853/2004 non si applicano agli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. In particolare, per gli stabilimenti che producono gelati, eccetto quelli che utilizzano per la produzione il latte crudo, non esiste l'obbligo di riconoscimento (bollo CEE) ma bensì vige l'obbligo della sola registrazione secondo il Regolamento CE n. 852/2004, ovvero dell'attuale autorizzazione sanitaria ex Lege 283/62.*

Alla luce di quanto sopra l'attività svolta attualmente viene ora esclusa dagli obblighi previsti dal Regolamento 853/04 e pertanto non necessita più di riconoscimento - ex bollo CEE - come invece lo era in precedenza in base al D.P.R. 14.01.1997, n. 54”.